

COMUNE DI LUINO

Provincia di Varese



REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE

COMUNALE ALL'IRPEF

INDICE

Art. 1	Oggetto del regolamento	pag. 1
Art. 2	Soggetto attivo	pag. 1
Art. 3	Soggetto passivo dell'imposta	pag. 1
Art. 4	Aliquota	pag. 1
Art. 5	Criteri di calcolo dell'addizionale comunale all'IRPEF	pag. 1
Art. 6	Esenzioni	pag. 1
Art. 7	Versamenti	pag. 1
Art. 8	Attività di accertamento	pag. 2
Art. 9	Funzionario responsabile	pag. 2
Art. 10	Rinvio	pag. 2
Art. 11	Entrata in vigore	pag. 2

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, istituita dal D.Lgs. 360/1998 e ne integra le relative disposizioni, nell'ambito della potestà regolamentare a favore degli enti locali prevista dagli articolo n. 117 e n. 119 della Costituzione della Repubblica Italiana e dall'articolo n. 52 del D.Lgs. 446/1997.

Articolo 2

Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune in cui il soggetto passivo ha il proprio domicilio fiscale alla data del primo gennaio dell'anno di riferimento, per la parte spettante.

Articolo 3

Soggetto passivo dell'imposta

1. L'imposta è dovuta dalle persone fisiche, aventi domicilio fiscale alla data del primo gennaio dell'anno di riferimento nel Comune di Luino, che percepiscano redditi assoggettati all'Imposta sui redditi di cui al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986.

Articolo 4

Aliquota

1. L'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF è fissata nella misura dello 0,75% a decorrere dall'anno d'imposta 2012.¹
- 1bis. La predetta aliquota può essere varata annualmente con deliberazione del Consiglio Comunale.²
2. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale deve essere deliberata in misura non superiore allo 0,8%.
3. In assenza di deliberazione è confermata l'aliquota vigente nell'anno finanziario precedente secondo le previsioni dell'art. 1, comma 169, Legge 296/2006.
4. In ogni caso l'aliquota stabilita deve essere pubblicata nel sito Internet individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, e acquista efficacia dalla data di pubblicazione nel predetto sito Internet.

Articolo 5

Criteri di calcolo dell'addizionale comunale all'IRPEF

1. L'importo dovuto al Comune è determinato applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, l'aliquota deliberata ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR 917/1986.

Articolo 6

Esenzioni

1. E' stabilita una soglia d'esenzione ai fini dell'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF a favore di tutti i contribuenti che dispongano nell'anno di riferimento di un reddito complessivo di cui all'art. 5, pari o inferiore a Euro 15.000,00.³
2. soppresso ⁴

¹ La deliberazione del Consiglio n. 16 del 22/05/2012 con effetti dal 01/01/2012 ha così sostituito il comma 1 che recitava "L'aliquota di compartecipazione, istituita nel Comune di Luino a partire dall'anno 1999, può essere variata annualmente dalla Giunta Comunale, in misura unica."

² Con deliberazione del Consiglio n. 16 del 22/05/2012 con effetti dal 01/01/2012 è stato aggiunto il comma 1bis.

³ La deliberazione del Consiglio n. 16 del 22/05/2012 con effetti dal 01/01/2012 ha così sostituito il comma 1 che recitava "Con deliberazione di cui all'articolo n. 4 viene disposta annualmente una soglia d'esenzione ai fini dell'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF a favore di tutti i contribuenti che siano in possesso di specifici requisiti reddituali".

Articolo 7 Versamenti

1. Il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con le modalità previste dall'articolo n. 1, commi 4 e 5, del D.Lgs. 360/1998.
- 1bis. Ai fini della determinazione dell'acconto l'aliquota di cui all'articolo 4 e la soglia d'esenzione di cui all'articolo 6 sono considerate nella misura vigente nell'anno precedente salvo che la pubblicazione della deliberazione sia effettuata entro il 20 dicembre dell'anno precedente.⁵
2. Il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006.⁶

Articolo 8 Attività di accertamento

1. L'accertamento dell'addizionale comunale all'IRPEF avviene unitamente all'accertamento della collegata Imposta sui redditi, a cura degli uffici dell'Amministrazione finanziaria statale.
2. Ai fini dell'accertamento dell'addizionale comunale all'IRPEF, il Comune fornisce all'Amministrazione finanziaria informazioni e notizie utili.

Articolo 9 Funzionario Responsabile

1. Il Funzionario Responsabile del Servizio Tributi comunale è responsabile per la gestione dell'addizionale comunale all'IRPEF con particolare riferimento agli adempimenti di cui agli articoli 4, comma 4, e 8 del presente Regolamento.

Articolo 10 Rinvio

1. Per quanto non specificamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni normative riguardanti l'addizionale comunale all'IRPEF.
2. Si intendono recepite ed inserite nel presente regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni normative, che non abbiano natura facoltativa o discrezionale, in materia di addizionale comunale all'IRPEF

Articolo 11 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento ha efficacia dal primo gennaio 2007.

⁴ La deliberazione del Consiglio n. 16 del 22/05/2012 con effetti dal 01/01/2012 ha soppresso il comma 2 che recitava *“La soglia d'esenzione di cui al comma 1 non può essere inferiore a € 8.000,00”*.

⁵ Con deliberazione del Consiglio n. 16 del 22/05/2012 con effetti dal 01/01/2012 è stato aggiunto il comma 1bis.

⁶ La deliberazione del Consiglio n. 16 del 22/05/2012 con effetti dal 01/01/2012 ha così sostituito il comma 2 che recitava *“I versamenti devono essere effettuati direttamente al Comune.”*